

“DECRETO RILANCIO” CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

L’Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire **dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020** **(NON SI TRATTA DI CLICK DAY IL CONTRIBUTO VERRA’ COMUNQUE EROGATO A TUTTI COLORO CHE PRESENTERANNO LA DOMANDA NEL PERIODO INDICATO).**

Centrimpresa in qualità di intermediario potrà trasmettere le istanze per ottenere tale contributo.

Il costo della trasmissione dell’istanza sarà pari a:

€. 65,00 (IVA Compresa) per le aziende che hanno la contabilità presso Centrimpresa (sia per le ditte individuali che per le società)

€. 125,00 (IVA Compresa) per le imprese individuali che NON hanno la contabilità presso Centrimpresa

€. 200,00 (IVA Compresa) per le società che NON hanno la contabilità presso Centrimpresa.

In tal caso verranno trasmessi i dati così come comunicati dall’azienda/società (non si faranno conteggi).

Per poter richiedere il contributo occorre aver conseguito nell’anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (perdita di almeno il 33%).

Pertanto, andranno considerati i corrispettivi e le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Il contributo a fondo perduto **non** spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l’attività **dopo** il 30 aprile 2020
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali) e collaboratori iscritti alla gestione separata dell’INPS.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- **20%** se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- **15%** se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- **10%** se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Se l’ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro la pratica non può essere trasmessa dall’intermediario e occorre compilare anche l’apposito modello quadro A (Antimafia). L’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche **a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia**, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.